

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. A04909 del 13/06/2013

Proposta n. 8792 del 05/06/2013

**Oggetto:**

Ecofer Ambiente S.r.l. - Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B2211 del 20 aprile 2010 e s.m.i. Approvazione modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

**OGGETTO:** Ecofer Ambiente S.r.l. – Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B2211 del 20 aprile 2010 e s.m.i. Approvazione modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

• di fonte nazionale:

Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.	D.lgs. n. 36 del 13-01-2003 e s.m.i.
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione DM Ambiente 3-08-2005 e s.m.i.	D.M. 27-09-2010
Norme in materia ambientale ed, in particolare, le sue parti Seconda e Quarta.	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05.	D.M. Ambiente 29-01-2007
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.	DM n. 161 del 10-08-2012.

- di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27" (Piano Rifiuti).	D.C.R.L. del 18 gennaio 2012, n. 14 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 15 del Bollettino n. 10 del 14 marzo 2012)
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi.	D.G.R. del Lazio n. 222 del 25-02-2005
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 e s.m.i.	D.C.R.L. n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98.	D.G.R. del Lazio n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99.	D.G.R. del Lazio n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico.	D.G.R. del Lazio n. 239 del 17-04-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	D.G.R. del Lazio n. 956 dell'11-12-2009

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 28 del 3 aprile 2003 e s.m.i. con il quale la Ecofer Ambiente S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi del previgente D. lgs. 22/97 e s.m.i. e del D. lgs. 36/2003 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio della discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (fluff ed altre frazioni) situata nel Comune di Roma, loc. La Falcognana;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. B2211 del 20 aprile 2010 e s.m.i., con la quale la Ecofer Ambiente S.r.l. ha ottenuto Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi della Parte II del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., per la gestione della discarica de quo;

VISTA l'istanza della medesima Ecofer Ambiente S.r.l. datata 03/10/2012 ed acquisita al prot. regionale n. 184335 dell'08/10/2012, ad oggetto le seguenti proposte di modifica, ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 1 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- a) variazioni piano altimetriche di dettaglio sugli invasi dei lotti II e III della discarica;
- b) definizione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali tufacei provenienti dalla escavazione e dalla sagomatura del fondo del nuovo lotto III;
- c) sostituzione del Piano di Ripristino Ambientale vigente, al fine di ricomprendervi la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una porzione della copertura finale del lotto I succitato;
- d) realizzazione di un impianto di evapotraspirazione per la depurazione delle acque reflue civili;

VISTA la nota prot. n. 214011 del 19/11/2012, con la quale la Regione Lazio ha invitato la Ecofer Ambiente S.r.l. a fornire, in particolare, ai fini della valutazione ed approvazione delle suddette modifiche:

- la quietanza di pagamento della tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. 24/04/2008;
- la perizia asseverata, dal tecnico ing. Gianfranco Taddei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 987, che esclude le modifiche di cui sopra dalla fattispecie di variante sostanziale, ai sensi della D.G.R. 239/2008;

PRESO ATTO che la Ecofer Ambiente S.r.l., in riscontro alla predetta nota regionale prot. n. 214011/2012, ha trasmesso, con propria nota datata 26/11/2012 – acquisita al prot. n. 219297 del 27/11/2012 – la richiesta quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria e la prevista perizia asseverata summenzionate;

VISTA la nota prot. n.234144 del 19/12/2012 con la quale la Regione Lazio ha comunicato che:

- per quanto riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico su una porzione della copertura definitiva del lotto I, risulta necessario acquisire preventivamente autorizzazione dai competenti uffici comunali, ai sensi della L.R. 16 del 16/12/2011, che, in attuazione al comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n.28 del 31/03/2011, amplia il campo di applicazione della procedura autorizzativa semplificata (P.A.S.), di competenza dei comuni, agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione fino a 1 MW elettrico;

- per quanto riguarda lo stoccaggio e l'utilizzo delle terre di escavazione provenienti dai lavori per la realizzazione del lotto III della discarica bisogna valutare la richiesta ai sensi del D.M. 10/08/2012, n.161, che disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;

VISTA la nota del 16/01/2013, acquisita al prot. n.9821 del 17/01/2013, in risposta in merito a quanto evidenziato con la suddetta nota prot. n.234144 del 19/12/2012, nella quale la società ha chiarito che:

- per quanto riguarda l'installazione dell'impianto fotovoltaico è stata fatta richiesta di Nulla Osta Paesaggistico al MIBAC propedeutico all'emissione dell'autorizzazione da parte del Comune di Roma, ed in particolare del Municipio XII;
- per quanto riguarda la richiesta di utilizzo delle terre di escavazione, tale richiesta di modifica è risultato un errore da parte della società stessa, in quanto tale attività è stata già valutata positivamente nella procedura V.I.A., prot. n. AM 32674 del 05/11/2002, e approvato con Decreto n.28/2003 e richiamato nella vigente Determinazione A.I.A. n.B2211/2010, come riportato nel punto 6.1 della relazione tecnica approvata, e quindi doveva essere semplicemente oggetto di comunicazione e non di richiesta di modifica;
- per quanto esposto ai punti precedenti la società, viste le tempistiche ed il diverso iter riguardante la richiesta relativa all'impianto fotovoltaico, ha formalmente rinunciato alla richiesta di modifica riguardante l'impianto fotovoltaico;

PRESO ATTO, in particolare, che:

- la suddetta Determinazione n. B2211/2010 e s.m.i., già prevedeva l'utilizzo di terreno vegetale derivante dai lavori di realizzazione del nuovo vaso (lotto III) ai fini degli interventi di recupero ambientale, nonché il suo stoccaggio a tal fine, come risulta ai punti 70 e 73 del relativo allegato tecnico;
- al punto 6.1 della relazione tecnica approvata sia dal V.I.A., prot. n. AM 32674 del 05/11/2002, che successivamente dal Decreto n.28/2003, richiamato nella vigente Determinazione A.I.A. n.B2211/2010 si prevedeva *“che il materiale proveniente dalle movimentazioni necessarie all'ottenimento delle quote di progetto, costituito da pozzolana, litoide tufaceo e terreno, venga utilizzato come materiale di ingegneria sia in fase costruttiva che in fase di gestione quale materiale di ricopertura...”*;

- l'allora Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, con nota prot. n.618/RUP del 11/10/2004, in risposta alla nota della società Ecofer Ambiente s.r.l. del 08/10/2004, aveva già chiarito positivamente che il riferimento da seguire per la gestione del materiale per la costruzione e gestione della discarica era quello indicato al punto 6.1 su menzionato, *non trovando alcun riscontro* qualsiasi previsione differente *nelle prescrizioni impartite dai vari Enti che hanno partecipato all'istruttoria del procedimento autorizzativo*;

RITENUTO in ogni caso che, fermo restando che l'autorizzazione all'installazione e alla gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili (< 1 MW), è riportata al punto 3 primo trattino del dispositivo della Determinazione n.B2211/2010 e s.m.i., la presa d'atto della realizzazione dell'impianto di produzione energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili con contestuale sostituzione del Piano di Ripristino Ambientale vigente per il lotto I debba avvenire dopo l'autorizzazione di competenza comunale su menzionata;

PRESO ATTO che le variazioni piano altimetriche proposte sono funzionali ad una migliore gestione delle acque superficiali e di drenaggio del percolato sul fondo del lotto III della discarica in parola, nonché ad una migliore stabilità delle opere previste mediante l'utilizzo di terre rinforzate, così come dichiarato nella suddetta istanza prot. n. 184335/2012 dalla stessa Ecofer Ambiente S.r.l.;

PRESO ATTO del parere favorevole prot. n. QL. 87267 del 13/12/2010 espresso dal Dipartimento X dell'Amministrazione di Roma Capitale, al fine della realizzazione dell'impianto di evaporazione succitato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis) della Parte II del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., per modifica sostanziale deve intendersi: *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*;

RITENUTO che le modifiche di cui trattasi ricadono nella fattispecie di modifica non sostanziale in quanto la loro realizzazione non determina alcun incremento dei valori di soglia riferiti alle grandezze, di cui, nel caso specifico, al punto 5.4 dell'allegato VIII della Parte II del medesimo D. lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero *“Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad*

*esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*”, ai sensi di quanto stabilito al succitato art. 5 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**VERIFICATO**, inoltre, a seguito dell’istruttoria d’ufficio, che il suddetto intervento non ricade nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008;

FERME RESTANDO le garanzie finanziarie di legge già prestate, ai sensi della D.G.R. 239/2009;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter rilasciare alla Ecofer Ambiente S.r.l. il presente atto di assenso alle citate modifiche,

### **DETERMINA**

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. che nulla osta che la Ecofer Ambiente S.r.l. – C.F. e P.IVA 06238241001, con sede legale in Via Pian Savelli, 24 – 28, 00040 Roma ed impianto in Via Ardeatina Km 15+300, 00134 Roma effettui le previste modifiche piano altimetriche di dettaglio sugli invasi dei lotti II e III della discarica in questione, meglio descritte nella planimetria che costituisce allegato 1 al presente atto;
2. di prendere atto che l’area dove verrà stoccato il terreno proveniente dalla escavazione e dalla sagomatura del fondo del lotto III, in ottemperanza alle prescrizioni n.70 e n.73 del Decreto n.B2211/2010 e s.m.i. e del punto 6.1 della relazione tecnica approvata è quella indicata nella planimetria che costituisce l’allegato 2 al presente decreto;
3. di prendere atto dell’approvazione da parte del Dipartimento X di Roma Capitale, avvenuta con proprio atto n. QL. 87267 del 13/12/2010, del progetto per la realizzazione di un impianto di evapotraspirazione per la depurazione dei reflui civili provenienti dagli uffici, dal locale mensa e dai servizi igienici di servizio all’impianto di discarica in questione, la cui collocazione è evidenziata nella planimetria che costituisce allegato 3 al presente atto;
4. di disporre che la Ecofer Ambiente S.r.l. è chiamata a conservare il presente atto unitamente all’A.I.A. di cui alla richiamata Determinazione n. B2211/2010 e s.m.i., in quanto parte integrante e sostanziale di quest’ultima;
5. di disporre che il presente atto sia notificato alla Ecofer Ambiente S.r.l. dal Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Regione Lazio, e parimenti trasmesso per il rispettivo seguito di competenza, ad ARPA Lazio - sezione provinciale

di Roma, alla Provincia di Roma e all'Amministrazione di Roma Capitale, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Mare e del Territorio.

6. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

-----  
(Dott. Luca Fegatelli)